

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 63



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
2 marzo 2012

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 63/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	1
2012/C 63/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6321 — Buitenfood/Ad van Geloven Holding/JV) ⁽¹⁾	5
2012/C 63/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6481 — H.I.G. Europe Capital Partners/General Atlantic/FNZ Group) ⁽¹⁾	5
2012/C 63/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6426 — GSO/Miller Group) ⁽¹⁾	6

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 63/05	Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 1,00 % al 1° marzo 2012 — Tassi di cambio dell'euro	7
--------------	--	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 63/06	Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione dei protocolli sulle norme d'origine che istituiscono un cumulo diagonale dell'origine tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia	8

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2012/C 63/07	Avviso riguardante misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e una riapertura parziale dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese	10
--------------	--	----



II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 63/01)

Data di adozione della decisione	19.10.2011
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.32612 (11/N)
Stato membro	Polonia
Regione	Lubelskie
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Pomoc na restrukturyzację dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o.
Base giuridica	1) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji – art. 56 ust. 1 pkt 2; 2) Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – art. 5; 3) Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Ristrutturazione di imprese in difficoltà
Forma dell'aiuto	Altre forme di apporto di capitale
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 5,28 Mio PLN
Intensità	—

Durata	10.2011-12.2015
Settore economico	Trasporti
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Minister Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa POLSKA/POLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	17.1.2012
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33591 (11/N)
Stato membro	Francia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Aides aux œuvres cinématographiques de courte durée
Base giuridica	Code du Cinéma et de l'image animée; Articles 78 à 92 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique; Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositifs du chapitre III du titre IV du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de courte durée
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Cultura
Forma dell'aiuto	Tributo parafiscale
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 8,33 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto 50 Mio EUR
Intensità	70 %
Durata	Fino al 31.12.2017
Settore economico	Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Centre national du cinéma et de l'image animée 12 rue de Lübeck 75784 Paris Cedex 16 FRANCE
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	31.1.2012
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33615 (11/N)
Stato membro	Francia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Extension du régime d'aide FCE aux programmes d'investissements d'avenir «PFMI» et «FSN innovation»
Base giuridica	— Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 (la «loi de finances rectificative pour 2010») — Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Ricerca e sviluppo, innovazione
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto, sovvenzione rimborsabile
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 650-700 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto 3 000 Mio EUR
Intensità	100 %
Durata	Fino al 31.12.2016
Settore economico	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministère de l'industrie, de l'économie, de l'emploi — DGCIS — Service compétitivité et développement des PME 12 rue Villot 75572 Paris Cedex 12 FRANCE Commissariat général à l'investissement Hôtel de Cassini 32 rue de Babylone 75007 Paris FRANCE

Altre informazioni	—
--------------------	---

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	21.11.2011
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33917 (11/N)
Stato membro	Spagna
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Recapitalisation and liquidity measures of Banco de Valencia
Base giuridica	Article 9 Real Decree Law 9/2009, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Ricapitalizzazione e misure di liquidità
Dotazione di bilancio	Stanziamiento complessivo: fino a 3 000 Mio EUR
Intensità	—
Durata	—
Settore economico	Intermediazione finanziaria
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Royal Kingdom of Spain
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6321 — Buitenfood/Ad van Geloven Holding/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 63/02)

In data 13 gennaio 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6321. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6481 — H.I.G. Europe Capital Partners/General Atlantic/FNZ Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 63/03)

In data 20 febbraio 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6481. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6426 — GSO/Miller Group)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/C 63/04)

In data 17 febbraio 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6426. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di
rifinanziamento ⁽¹⁾:****1,00 % al 1° marzo 2012****Tassi di cambio dell'euro ⁽²⁾****1° marzo 2012**

(2012/C 63/05)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3312	AUD	dollari australiani	1,2353
JPY	yen giapponesi	107,95	CAD	dollari canadesi	1,3120
DKK	corone danesi	7,4346	HKD	dollari di Hong Kong	10,3245
GBP	sterline inglesi	0,83490	NZD	dollari neozelandesi	1,5909
SEK	corone svedesi	8,8135	SGD	dollari di Singapore	1,6635
CHF	franchi svizzeri	1,2052	KRW	won sudcoreani	1 488,90
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,9496
NOK	corone norvegesi	7,4225	CNY	renminbi Yuan cinese	8,3859
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5670
CZK	corone ceche	24,890	IDR	rupia indonesiana	12 097,04
HUF	fiorini ungheresi	287,86	MYR	ringgit malese	3,9989
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	57,026
LVL	lats lettони	0,6986	RUB	rublo russo	39,0330
PLN	zloty polacchi	4,1152	THB	baht thailandese	40,735
RON	leu rumeni	4,3505	BRL	real brasiliano	2,2886
TRY	lire turche	2,3343	MXN	peso messicano	17,0633
			INR	rupia indiana	65,5950

⁽¹⁾ Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

⁽²⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione dei protocolli sulle norme d'origine che istituiscono un cumulo diagonale dell'origine tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia ⁽¹⁾ e Turchia

(2012/C 63/06)

Ai fini dell'istituzione di un cumulo diagonale dell'origine tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia, l'Unione europea e i paesi interessati si informano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, in merito agli accordi e alle relative norme d'origine in vigore con gli altri paesi.

La tabella seguente riassume, sulla base delle notifiche ricevute dai paesi in questione, le informazioni relative ai protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale e specifica la data di applicazione di tale cumulo. La presente tabella sostituisce la precedente (GU C 215, del 21.7.2011, pag. 27).

Occorre ricordare che il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme d'origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario, vale a dire con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di un paese che non ha concluso accordi con i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari.

Si rammenta inoltre che i materiali originari della Turchia contemplati dall'unione doganale UE/Turchia possono essere inclusi come materiali originari ai fini del cumulo diagonale fra l'Unione europea e i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo d'origine.

I codici ISO alpha-2 per i paesi elencati nella tabella sono i seguenti:

— Albania	AL,
— Bosnia-Erzegovina	BA,
— Croazia	HR,
— Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK (*),
— Montenegro	ME,
— Serbia	RS,
— Turchia	TR.

⁽¹⁾ L'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia sono i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione.

(*) Codice ISO 3166. Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva per tale paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sotto gli auspici delle Nazioni Unite.

Data di applicazione dei protocolli sulle norme d'origine che istituiscono un cumulo diagonale tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia

	EU	AL	BA	HR	MK	ME	RS	TR
EU		1.1.2007	1.7.2008	1.6.2011	1.1.2007	1.1.2008	8.12.2009	(¹)
AL	1.1.2007		22.11.2007	22.8.2007	26.7.2007	26.7.2007	24.10.2007	1.8.2011
BA	1.7.2008	22.11.2007		22.11.2007	22.11.2007	22.11.2007	22.11.2007	14.12.2011
HR	1.6.2011	22.8.2007	22.11.2007		22.8.2007	22.8.2007	24.10.2007	
MK	1.1.2007	26.7.2007	22.11.2007	22.8.2007		26.7.2007	24.10.2007	1.7.2009
ME	1.1.2008	26.7.2007	22.11.2007	22.8.2007	26.7.2007		24.10.2007	1.3.2010
RS	8.12.2009	24.10.2007	22.11.2007	24.10.2007	24.10.2007	24.10.2007		1.9.2010
TR	(¹)	1.8.2011	14.12.2011		1.7.2009	1.3.2010	1.9.2010	

(¹) Per le merci contemplate dall'unione doganale UE/Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso riguardante misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e una riapertura parziale dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di assi da stiro fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd. («Harmonic» o «la società in questione»), tra l'altro, della Repubblica popolare cinese

(2012/C 63/07)

Con la sentenza dell'8 novembre 2011 nella causa T-274/07 il Tribunale dell'Unione europea ha annullato il regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio, del 23 aprile 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina⁽¹⁾ («il regolamento antidumping definitivo» o «il regolamento impugnato»), in quanto riguarda importazioni nell'Unione europea di assi da stiro fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd. («Harmonic» o «la società in questione»).

In seguito alla sentenza dell'8 novembre 2011 le importazioni verso l'Unione europea di assi da stiro fabbricate dalla Harmonic non sono più soggette alle misure antidumping di cui al regolamento (CE) n. 452/2007.

1. Informazioni alle autorità doganali

Di conseguenza i dazi antidumping definitivi versati in applicazione del regolamento (CE) n. 452/2007 sulle importazioni verso l'Unione europea di assi da stiro attualmente classificate ai codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 e 8516 90 00 51) originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate dalla società in questione (codice addizionale TARIC A786), e i dazi provvisori riscossi in via definitiva in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 452/2007 vanno rimborsati o sgravati. Conformemente alla vigente legislazione doganale, il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali.

Inoltre, le importazioni verso l'Unione europea di assi da stiro fabbricate dalla Harmonic non sono più soggette alle misure antidumping di cui al regolamento (CE) n. 452/2007.

2. Riapertura parziale dell'inchiesta antidumping

Con la sua sentenza dell'8 novembre 2011 il Tribunale dell'Unione europea ha annullato gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 452/2007 in quanto istituiscono un dazio antidumping definitivo e dispongono la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle assi da stiro prodotte dalla Harmonic. Il Tribunale ha rilevato che il mancato rispetto del termine prescritto dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽²⁾ («il regolamento di base») era tale da ledere i diritti di difesa della Harmonic e che la Commissione aveva anche violato l'articolo 8 del regolamento di base, che conferiva alla Harmonic il diritto di offrire impegni fino allo scadere di tale termine.

La giurisprudenza⁽³⁾ riconosce che, nei casi in cui un procedimento comprende diverse fasi amministrative, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento composto da più fasi. Di conseguenza, l'annullamento di parti del regolamento antidumping definitivo non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione del regolamento in questione. D'altro canto, le istituzioni europee sono tenute a norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea dell'8 novembre 2011. Pertanto le istituzioni dell'Unione, nell'attuare tale sentenza, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento impugnato che hanno determinato l'annullamento dello stesso e di lasciare immutate le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza⁽⁴⁾. Tutte le altre risultanze riportate nel regolamento impugnato che non sono state contestate entro i termini stabiliti

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽³⁾ Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Raccolta 1998, pag. II-3939.

⁽⁴⁾ Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Raccolta 2000, pag. I-08147.

⁽¹⁾ GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

e che dunque non sono state considerate dalla Corte e dal Tribunale e non hanno condotto all'annullamento del regolamento stesso, restano valide.

La Commissione ha dunque deciso di riaprire l'inchiesta anti-dumping riguardante le importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, avviata in applicazione del regolamento di base. La riapertura si limita all'attuazione della suddetta sentenza per quanto concerne la Harmonic.

3. Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping è giustificata, la Commissione avvia la parziale riapertura dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese avviata a norma dell'articolo 5 del regolamento di base mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾.

La riapertura si limita all'attuazione della suddetta sentenza per quanto concerne la Harmonic.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni e a fornire gli elementi di prova pertinenti. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 4, lettera a).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta dimostrando di avere motivi particolari per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 4, lettera b).

4. Termini

a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi e inviare informazioni

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni e fornire qualsiasi altra informazione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si sottolinea che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali fissati dal regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

b) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 20 giorni.

⁽¹⁾ GU C 29 del 4.2.2006, pag. 2.

5. Comunicazioni scritte e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo diversa indicazione), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» ⁽²⁾ e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 04/092
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, è possibile arrivare a conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se in un'inchiesta una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che potrebbero essere state raggiunte se avesse collaborato.

7. Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽³⁾.

⁽²⁾ La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

8. Consigliere-auditore

Le parti interessate che si ritengano in difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra i servizi della Commissione e le parti interessate, offrendo all'occorrenza a queste ultime una mediazione su

questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT